



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE  
E FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE  
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 28.12.2020**

## INDICE

- Art. 1 Premesse
- Art. 2 Riferimenti normativi
- Art. 3 Costituzione
- Art. 4 Obiettivi / Attività del Gruppo
- Art. 5 Ammissione al gruppo, esclusione, limiti di partecipazione
- Art. 6 Diritti e doveri dei volontari
- Art. 7 Organi del Gruppo di Protezione Civile
- Art. 8 Il Sindaco
- Art. 9 Il Coordinatore
- Art. 10 Il Vice- Coordinatore
- Art. 11 Assemblea
- Art. 12 i Capi Squadra
- Art. 13 Operatività del gruppo
- Art. 14 Attività al di fuori del territorio comunale
- Art. 15 Dotazioni tecniche, vestiario e DPI
- Art. 16 Addestramento
- Art. 17 Emergenza
- Art. 18 Garanzie a tutela del volontario
- Art. 19 Norme amministrative e finanziarie
- Art. 20 Adesioni ai Coordinamenti
- Art. 21 Disposizioni finali

## **REGOLAMENTO DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI LATINA**

### **Art. 1 Premesse**

L'Amministrazione Comunale assume la funzione di protezione civile come quella costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone gli oggettivi contributi per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.

Uno dei fini prioritari dell'Amministrazione Comunale consiste nel migliorare costantemente l'efficienza e l'efficacia del sistema di protezione civile a livello locale, nell'ambito delle normative vigenti in materia.

Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della Protezione Civile" all'art. 3 individua nel Sindaco l'Autorità Territoriale Comunale di Protezione Civile;

Il Codice della Protezione Civile all'art. 12, comma 1 stabilisce che lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni;

Il Codice della Protezione Civile all'art. 35 disciplina i Gruppi comunali di Protezione Civile stabilendo che i Comuni possono promuovere la costituzione di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

### **Art. 2 Riferimenti normativi**

Il presente Regolamento è predisposto nel quadro ordinamentale definito anche dai seguenti provvedimenti:

- a) D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 "Codice della protezione civile"
- b) L.R. n. 2 del 26 febbraio 2014
- c) Regolamento regionale n 18 del 14.10.2019 ;
- d) Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 concernente: "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile";
- e) Circolare del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 06/08/2018 recante precisazioni circa l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle manifestazioni pubbliche
- f) Decreto del Capo Dipartimento 12 gennaio 2012 recante l'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria;
- g) Decreto del Capo Dipartimento del 25 novembre 2013: aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario
- h) Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
- i) Decreto Legislativo del 31.03.1998 n. 112, Capo VII Protezione Civile, recante Attribuzioni ai comuni in materia di protezione civile;

- j) Art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (cd. “spending review) recante “Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali
- k) Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore,
- l) DM 13/04/2011 per le attività elencate nell’art. 4c.1 e 2e indicate come obbligatorie per le organizzazioni di volontariato di protezione civile: la formazione, l’informazione e l’addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti; il controllo sanitario generale; la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che nell’ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio nel previsti nel decreto legislativo 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti; la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato.

### **Art. 3 Costituzione**

È costituito il “Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile” del Comune di Latina (GCVPC), senza scopo di lucro, al quale potranno aderire i cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel Comune.

L’Amministrazione comunale potrà individuare le forme più opportune per incentivare la libera adesione all’iniziativa.

### **Art. 4 Obiettivi / Attività del Gruppo**

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile svolge attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza secondo forme e modalità previste dalle normative vigenti, e secondo le direttive impartite dal Comune.

Il Gruppo partecipa, promuove attività di formazione, informazione e addestramento alla cittadinanza.

In osservanza all’elevato valore etico e morale dell’iniziativa, tutti gli aderenti si impegnano a svolgere le attività con senso di responsabilità, lealtà, umanità, gratuità, spirito di collaborazione ed in osservanza di quanto previsto dalle leggi.

Gli aderenti al Gruppo svolgono la loro attività secondo le direttive impartite direttamente dal responsabile del servizio del Comune, oppure per suo conto attraverso il Coordinatore dello stesso.

Il Gruppo, in caso di emergenza, viene attivato ed opera in rispetto alle direttive previste dal Piano di Protezione Civile Comunale.

L’Amministrazione Comunale può richiedere inoltre la collaborazione del Gruppo in occasione di manifestazioni, cerimonie, celebrazioni etc. nel rispetto delle procedure e della normativa Regionale e Nazionale vigente in materia.

I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell’ambito della Protezione Civile, in supporto alla Civica Amministrazione, nel rispetto delle misure previste dal piano comunale di Protezione Civile.

### **Art. 5 Ammissione al gruppo, esclusione, limiti di partecipazione**

Possono essere ammessi al gruppo cittadini maggiorenni di ambo i sessi della Comunità Europea nonché persone di nazionalità extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno purché residenti o domiciliate nel Comune di Latina.

Il candidato all’ammissione al gruppo non dovrà aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e non dovrà avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi. Il limite anagrafico operativo di ciascun volontario non può superare il 67° anno d’età.



Possono aderire al Gruppo Comunale di Protezione Civile, anche giovani tra i 14 e 17 anni, purché autorizzati per iscritto dai genitori con esonero di responsabilità a carico della Amministrazione Comunale.

I membri della sezione giovanile del gruppo non possono svolgere attività operative in emergenza ma devono essere impiegati in attività ludico/ricreative, formative e informative rivolte alle fasce dei più giovani ed agli anziani. Un proprio referente, individuato con meccanismi di democraticità dai giovani opererà sotto la direzione del coordinatore del Gruppo comunale.

I volontari ammessi al GCVPC, pena l'esclusione d'ufficio, non possono essere iscritti contemporaneamente ad altre associazioni di volontariato che operino nell'ambito dell'emergenza e che abbiano gli stessi fini di protezione civile.

Al GCVPC possono aderire anche i dipendenti del Comune, ivi compresi quelli inseriti nel Servizio Protezione Civile, i quali hanno gli stessi diritti e doveri dei volontari, a condizione che operino fuori dall'orario di servizio.

La richiesta di ammissione al Gruppo va presentata al Comune, compilando l'apposito modello allegato al presente regolamento, accompagnata da fotocopia di valido documento d'identità personale e certificato medico attestante il possesso dei requisiti fisici e psicologici.

Successivamente alla domanda di ammissione, il Comune con proprio provvedimento dispone l'ammissione, oppure il diniego motivato, al Gruppo.

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento, è prerogativa essenziale per l'appartenenza al gruppo.

Al momento dell'ammissione il volontario, al fine di poter essere operativo svolgerà necessariamente, a cura ed a carico dell'Amministrazione Comunale:

- a) i programmi formativi specifici in tema di protezione civile;
- b) le attività formative in base ad eventuali regolamenti regionali;
- c) i programmi formativi ed informativi in ottemperanza al disposto del D.Lgs 81/08 e D.lgs 109/2009 e s.m.i. (art. 2, D.Lgs 81/08 esclusivamente per le attività previste "nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti" Decreto 13 aprile 2011)

Il volontario verrà sottoposto a sorveglianza sanitaria presso il Medico Competente al fine di poter ricevere certificato d'idoneità rispetto alla mansione che ne attesti la piena operatività, viceversa le eventuali limitazioni. Le visite mediche saranno eseguite in conformità al disposto del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 25.11.2013, recante "Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012".

I volontari che non saranno idonei alla piena operatività, in particolar modo in scenari di rischio, tuttavia potranno continuare a far parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile svolgendo attività di supporto ed affiancamento nelle attività di informazione/formazione alla popolazione organizzate dal gruppo, attività di segreteria, oppure attività per una tipologia di servizio compatibile.

I volontari facenti parte del Gruppo, riceveranno tesserino di riconoscimento, utile a certificarne le generalità, secondo un modello che l'Amministrazione Comunale intenderà predisporre; il medesimo potrà essere utilizzato esclusivamente durante le attività svolte dal Gruppo ed autorizzate.

La qualità di appartenente al Gruppo Comunale di Protezione Civile si perde per:

- a) Dimissioni volontarie presentate dal componente;
- b) Comportamento etico e morale che violi gli scopi e le finalità del presente regolamento.

La proposta di esclusione, nonché quella di sospensione, dell'appartenente - con debite motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta al Sindaco che adotta relativo provvedimento. Il volontario può addurre controdeduzioni rispetto al provvedimento adottato, presentando ricorso al



al Sindaco entro 30 giorni.

In caso di dimissioni volontarie, l'appartenente al Gruppo le comunica, in forma scritta, al coordinatore.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

### **Art. 6 Diritti e doveri dei volontari**

Ogni volontario iscritto al Gruppo Comunale/Intercomunale di Protezione Civile ha diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività dello stesso;
- b) partecipare alle riunioni con diritto di voto se previsto.
- c) Ogni volontario si impegna a:
  - d) svolgere il servizio con dedizione, correttezza;
  - e) rispettare i principi del presente regolamento;
  - f) partecipare ai programmi formativi e di addestramento personali promossi;
  - g) attenersi alle Direttive impartite dal Sindaco, dal Coordinatore, dal Responsabile dell'ufficio comunale di Protezione Civile;
  - h) rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati, nonché la pronta disponibilità di reperibilità in caso di emergenza.

Il volontario che presta la propria attività in forma gratuita, ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e ai benefici di legge previsti dal DPR 194 del 2001.

Durante l'attività il volontario non può sostituirsi agli organi ed alle Autorità di Coordinamento dei soccorsi, ed in generale delle operazioni in cui è impegnato.

Ciascun volontario è responsabile dell'equipaggiamento consegnato ed è tenuto, durante le attività, ad indossarlo congiuntamente a qualunque specifico DPI. Al momento in cui non è più iscritto al Gruppo, per dimissioni volontarie oppure per allontanamento, è tenuto a restituire il tesserino di riconoscimento, nonché l'equipaggiamento e qualunque materiale ricevuto.

I componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione ai sensi dell'art.18 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017

Agli studenti universitari e/o di scuole medie superiori, impiegati in attività di protezione civile, verrà rilasciata, a richiesta, giustificazione da presentare al Capo Istituto;

Agli studenti, impiegati in attività di protezione civile, verrà rilasciata, a richiesta, adeguata dichiarazione ai fini dei crediti formativi da presentare al Capo Istituto.

Il Comune provvede a rimborsare le spese, documentate entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate.



### **Art. 7 Organi del Gruppo di Protezione Civile**

Sono organi del Gruppo Comunale di Protezione Civile:

- Il Sindaco
- Il Coordinatore operativo del Gruppo
- Il Vice-Coordinatore del Gruppo
- L'Assemblea del Gruppo
- I Capisquadra

### **Art. 8 Il Sindaco**

In ottemperanza all'art. 12 del D.lgs n. 1\2018, il Sindaco è autorità Comunale di Protezione civile ed assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione, assumendo altresì la carica di responsabile del GCVPC e di garante del rispetto e della osservanza del presente Regolamento. Nomina tra i componenti del gruppo, e con i criteri di cui al successivo articolo, un Coordinatore che ha la responsabilità operativa del GCVPC durante le sue attività, sia in tempo ordinario che durante le emergenze.

### **Art. 9 - Coordinatore**

All'interno del Gruppo comunale, ai sensi dell'art. 35 del dlgs 1/18 è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi.

Il coordinatore viene nominato su proposta degli iscritti al gruppo, successivamente ad una fase di consultazione dell'Assemblea, secondo quanto successivamente riportato. La proposta viene presentata al Sindaco che adotta il relativo provvedimento di nomina.

Dell'assemblea propositiva, fanno parte sia i volontari maggiorenni che minorenni.

L'assemblea sarà valida in prima convocazione con la presenza dei 3/4 degli iscritti, in seconda convocazione con la maggioranza dei medesimi. Adotta la scelta a maggioranza dei presenti. Il coordinatore dovrà comunque essere un volontario maggiorenne con esperienza di protezione civile.

Qualora non vi fossero proposte da parte dell'assemblea, il sindaco individua un dipendente comunale quale coordinatore del gruppo. Tale incarico è pro tempore fino alla individuazione del Coordinatore operativo scelto dall'assemblea. La carica di Coordinatore non è compatibile con quella di Amministratore e/o Dirigente del Comune di Latina né con quella di Amministratore e/o Dirigente della Provincia di Latina e non è cumulabile con altre cariche all'interno del Gruppo e/o di altri Enti o Associazioni anche di volontariato, operanti nel settore della Protezione civile.

Il Coordinatore è titolare delle seguenti attribuzioni:

1. Dirige e coordina l'attività del Gruppo e dà puntuale esecuzione alle direttive impartite dal Sindaco, dall'Assessore delegato e dal Dirigente.
2. Convoca e presiede le riunioni per fatti inerenti all'andamento del Gruppo.
3. Rappresenta il gruppo sia nei confronti dell'Amministrazione Comunale sia nei confronti delle



altre organizzazioni di volontariato.

4. Vigila sull'andamento generale dell'attività del gruppo e della quale è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale, assicura la corretta osservanza delle norme di comportamento dei volontari sia effettivi che aggregati.

4. Cura le relazioni tra il gruppo e l'Amministrazione Comunale.

5. Organizza i servizi esterni dei volontari.

6. Sovrintende alla corretta tenuta dei mezzi, dei beni, e delle attrezzature e delle tecnologie affidate in uso al gruppo e ne verifica con periodicità lo stato di efficienza comunicando tempestivamente all'ufficio comunale di protezione civile ogni anomalia riscontrata.

7. Sovrintende alla corretta tenuta dei locali e degli arredi concessi in uso al gruppo.

8. Sottopone all'ufficio comunale di protezione civile proposte e richieste inerenti alla attività del gruppo

9. Invia all'ufficio comunale di protezione civile entro il 31 ottobre di ogni anno, le proposte della attività da svolgersi nell'anno successivo e le richieste di dotazioni strumentali occorrenti.

10. Predisporre entro il 30 gennaio di ogni anno una dettagliata reportistica sull'attività svolta dal gruppo durante l'anno precedente.

Il Coordinatore del Gruppo, eletto dall'Assemblea del Gruppo mediante i criteri di maggioranza delle preferenze ottenute, rimane in carica per tre anni; il ruolo di Coordinatore è esercitato a titolo gratuito. Il mandato del coordinatore può essere revocato anticipatamente su decisione motivata del Sindaco e/o dei 2/3 del Gruppo dei volontari. In quest'ultimo caso l'Assemblea del Gruppo, propone il documento al Sindaco che, preso atto, adotta formale provvedimento di revoca. Avverso al provvedimento è ammesso ricorso al Sindaco entro 30 giorni.

Il Sindaco, inoltre, può proporre al Consiglio Comunale, previo provvedimento motivato, lo scioglimento del Gruppo.

#### **Art. 10 Vice coordinatore**

Il Vice-Coordinatore del Gruppo è eletto dall'Assemblea del Gruppo, ed è individuato nella persona che nelle votazioni del medesimo organismo assembleare ottiene il maggior numero dei voti dopo quelli ottenuti dal Coordinatore del Gruppo. In caso di dimissioni del Coordinatore, il Vice Coordinatore ne assume temporaneamente la carica dandone comunicazione al Sindaco. Il Sindaco assegna l'incarico di Coordinatore al Vice Coordinatore, fino alla data di rinnovo di tutte le cariche o indice l'Assemblea degli iscritti per procedere a nuove elezioni

#### **Art. 11- Assemblea**

L'assemblea del Gruppo Comunale di Protezione Civile è composta da tutti gli aderenti e viene convocata, in sessione ordinaria o straordinaria, dal Sindaco, da un suo delegato, oppure dal Coordinatore; lo stesso organismo deve essere convocato almeno una volta l'anno. Ogni componente



ha diritto di esprimere un solo voto e, con opportuna delega scritta, può rappresentare un solo altro membro assente. L'assemblea elegge il Coordinatore Operativo del Gruppo. In occasione del rinnovo delle cariche, l'assemblea è convocata esclusivamente dal Sindaco o da un suo delegato.

Le assemblee del Consiglio, fatti salvi i casi espressamente previsti dal presente Regolamento, sono ritenute valide solo se presenti la maggioranza degli iscritti (comprese le eventuali deleghe), ed adotta proprie deliberazioni, sottoscritte dal Coordinatore, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea ha il compito di:

1. approvare il programma delle attività;
2. proporre correttivi ed integrazioni alle attività del Gruppo;
3. proporre al Sindaco la nomina e/o la revoca del Coordinatore
4. proporre al Sindaco, attraverso il Coordinatore, l'esclusione del volontario che viola il rispetto degli obblighi statutari.

Tra i volontari, vengono individuati dal Coordinatore dei componenti costituenti l'ufficio di segreteria che redige i verbali della assemblea, gestisce l'inventario dei materiali a disposizione del Gruppo.

#### **Art. 12 I Capisquadra**

I capi squadra sono nominati dal Coordinatore del Gruppo in base alle necessità e specializzazioni. La nomina ha carattere temporaneo e non può essere superiore al mandato elettivo del Coordinatore.

#### **Art. 13 Operatività del Gruppo**

L'attività di protezione civile svolta dal Volontario del Gruppo, sia in emergenza che in condizioni ordinarie, è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio di pubblica necessità e si svolge di norma nel territorio comunale. Il Gruppo, in caso di emergenza, opera in piena autonomia tecnica sotto la direzione del Coordinatore su disposizione del Sindaco o suo delegato, tramite il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), qualora attivato, o del "Servizio Comunale di Protezione Civile", secondo le modalità definite nel Piano di Protezione Civile, e sue successive integrazioni, o nelle "disposizioni di servizio" ordinate dall'Amministrazione. Nel caso di comunicazione trasmessa dal Sindaco o suo delegato relativa ad uno "stato di allertamento", ovvero nel caso si verifichi una situazione d'emergenza non preceduta da tale comunicazione, il Coordinatore provvede di propria iniziativa ad avvisare i volontari e predisporre l'operatività delle squadre in attesa dell'attivazione da parte Sindaco o suo delegato. È fatto espresso divieto al Volontario di operare senza la prevista autorizzazione; qualora ciò si verificasse l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità. Tutti gli interventi svolti dal Gruppo devono essere relazionati a cura del responsabile dell'intervento e controfirmati dal Coordinatore per essere trasmessi, a consuntivo, al Servizio Comunale di Protezione Civile.

#### **Art. 14 Attività al di fuori del territorio comunale**

Il Gruppo è autorizzato all'impiego dei Volontari in situazioni di emergenza anche al di fuori del territorio Comunale o nel contesto di eventuali colonne mobili di soccorso organizzate dal



Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, dalla Regione o da altri soggetti preposti alla gestione dell'emergenza, per le quali il Sindaco, sentito il Servizio Comunale di Protezione Civile, disponga l'invio dei soccorsi. In ogni caso dovrà essere garantita e rispettata l'integrità delle strutture e delle unità operative di intervento messe a disposizione dal proprio Comune.

#### **Art. 15 Dotazioni tecniche, vestiario e DPI**

L'Amministrazione Comunale fornisce al Gruppo Comunale tutte le dotazioni tecniche occorrenti per operare, ed inoltre dota ciascun volontario dell'abbigliamento e dei DPI; i beni durevoli, quali mezzi ed attrezzature, sono inseriti nell'inventario del comune e costituiscono parte integrante del patrimonio. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti. In caso di emergenza, di esercitazioni e/o dimostrazioni, o attività di prevenzione e monitoraggio il volontario può utilizzare anche ulteriori mezzi e attrezzature di proprietà del Comune previo accordo fra il Coordinatore e l'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

I materiali e le dotazioni affidate al Gruppo sono di proprietà del Comune, con vincolo di destinazione d'uso al servizio comunale di protezione civile, Detti sono registrati al libro cespiti del Comune a cura del Coordinatore e del Segretario cui sono affidati pro-tempore.

#### **Art. 16 Addestramento**

I volontari vengono addestrati tramite tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, dei Comuni o da parte di altri soggetti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei, anche secondo il programma di formazione previsto dalla Regione o dagli Enti appositamente delegati. Nelle Regioni in cui è presente un albo dei formatori accreditati, l'attività addestrativa dovrà essere svolta dai soggetti autorizzati.

Il volontario riceve gratuitamente la formazione / informazione necessaria ad operare, rispetto a scenari specifici, ed a garantire il rispetto del disposto del D.Lgs 81/2008 e del Decreto Interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella G.U. del 11.07.2011.

#### **Art. 17 Emergenza**

Il Gruppo, in emergenza, opera secondo gli indirizzi impartiti dal responsabile del Servizio protezione civile del Comune e secondo quanto stabilito dalla pianificazione comunale/intercomunale.

#### **Art. 18 Garanzie a tutela del volontario**

Nel rispetto della normativa che regola le attività del Volontariato ed in particolare ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 2001, n° 194 ai volontari sono garantiti, limitatamente al periodo di impiego nell'ambito di operazioni di emergenza o di attività di addestramento e simulazione d'emergenza, debitamente autorizzate da chi ne abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- **Mantenimento del posto di lavoro:** al volontario impegnato in interventi di protezione civile o in attività addestrativa, viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- **Mantenimento del trattamento economico e previdenziale:** al volontario viene garantito, per il periodo di impiego il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore

di lavoro; al datore stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi, il rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero, entro i limiti di importo previsti dalla normativa vigente;

- **Copertura assicurativa:** i componenti sono assicurati con apposita polizza stipulata dal Comune contro gli infortuni, (malattia), responsabilità civile e danni contro terzi, direttamente connessi allo svolgimento delle predette attività di protezione civile ai sensi dell'art.18 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017

#### **Art. 19 Norme amministrative e finanziarie**

Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile

Nel bilancio del Comune saranno iscritte apposite voci di:

- a) spesa sulle quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività del Gruppo;
- b) entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...

Tali risorse saranno assegnate e gestite dal Dirigente dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, al quale spettano i poteri di spesa ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000. Per gli oneri da sostenersi in emergenza, in base alle valutazioni del suddetto Responsabile, si potranno utilizzare le procedure relative alle spese di somma urgenza.

#### **Art. 20 Adesioni ai Coordinamenti**

Il gruppo Comunale aderisce di diritto ai Coordinamenti regionali e nazionale che eventualmente l'Anci organizzerà sul territorio.

#### **Art. 21 Disposizioni finali**

In fase costitutiva del Gruppo, le attività istruttorie ed ogni ulteriore adempimento necessario alla istituzione del Gruppo stesso, saranno svolte dall'Ufficio Protezione Civile comunale.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal Codice Civile, dal D.P.R. n. 194/2001 ed altre normative del settore.

